

Modulo 1 Parte I

Le Modifiche in corso di esecuzione

Accreditato



Ruolo del RUP e della Direzione Lavori.

Circostanze impreviste e rinegoziazione del contratto.

Proroga o Rinnovo: distinzione nei documenti di gara.

Avv. Samantha Battiston

22 giugno 2026

Accreditato



Legge generale sull'azione amministrativa n. 241 del 7 agosto 1990

Finalità:

Efficienza dell'azione amministrativa

Esatta identificazione del soggetto cui è affidato il compito di gestire tutte le fasi del procedimento amministrativo, dal momento propulsivo a quello conclusivo e di coordinamento tra i diversi Uffici o le diverse Amministrazioni

Trasparenza dell'azione amministrativa

Risponde all'obiettivo di consentire al cittadino di conoscere l'operato della PA per le vicende amministrative

Accreditato



RUP: art. 15 primo comma D.Lgs. n. 36 del 2023

1. Nel **primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare** mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni** un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.**

La nuova denominazione è in linea con il principio del risultato in quanto evidenzia che lo scopo da perseguire è la corretta attuazione del progetto complessivamente inteso.

RUP INTESO COME PERSONA FISICA E NON COME UNITA' ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE PER TUTTO IL CICLO DI VITA

Accreditato



La figura disciplinata dall'art. 15 del codice non è un doppione (con qualche limitata particolarità) del responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990.

Relazione illustrativa

«Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento” (definizione forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che **non appare pienamente conferente**): infatti, si tratta del responsabile di **una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP).**

COLLEGAMENTO AL CONCETTO DEL CICLO DI VITA DEL CONTRATTO PUBBLICO

Accreditato



Allegato I.2 contiene:

- a) la disciplina dei requisiti di professionalità e competenza richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
- b) la **esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;**
- c) **La specificazione dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico.**

Allegato I.2. Art. 2

Il RUP è **individuato**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, **tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale.**

“Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento **di mere operazioni esecutive**, **esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.**”

Accreditato



Art. 15 quarto comma : i responsabili di fase

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.** Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le **funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**

INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DI FASE

Allegato I.2. Art. 6

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori

Accreditato



6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono** istituire una **struttura di supporto al RUP**, e **possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.**

Allegato I.2 Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 15, co. 6, del Codice, la stazione appaltante **può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

11. Il presente articolo non si applica agli **appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.** Accreditato

MODELLI ORGANIZZATIVI NECESSARI: SI PARLA DI UFFICIO DEL RUP

I modelli organizzativi di cui ogni amministrazione si deve dotare possono prevedere l'affiancamento al RUP di altri soggetti interni all'ente oppure esterni e disporre la possibilità che il RUP deleghi attività al responsabile di fase

Il RUP deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo (se a tempo determinato occorre vagliare bene il tempo del progetto ovvero l'intero ciclo di vita del contratto)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, **rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.**

Nell'elaborazione di tale previsione, utili spunti sono stato tratti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell'art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica

Accreditato

Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei **termini previsti** e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, **ove non di competenza di altri organi**.

Allegato I.9 prevede che in caso di adozione dei BIM viene nominato un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Per ogni intervento deve essere nominato un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del Codice.

Allegato I.6 sul dibattito pubblico prevede il Responsabile del dibattito pubblico

L'intelligenza artificiale a supporto del RUP

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la legge 23 settembre 2025 n. 132 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Entra in vigore il 10 ottobre 2025

Si compone di 28 articoli, è volta ad introdurre una normativa nazionale che definisca un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi

Principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di IA;

promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica
garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'IA.

La legge va interpretata conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act). **Accreditato**

IA per lo svolgimento delle funzioni amministrative

La decisione amministrativa deve essere resa con gli elementi che consentano di ripercorrere l'iter logico giuridico del ragionamento

Applicazione del principio della motivazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 (1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.)

Possibile conflitto tra tale principio e le logiche di funzionamento dell'IA specie nel caso di machine learning che pone difficoltà in capo alla PA di spiegare sia le modalità di funzionamento dell'algoritmo in generale che fornire una motivazione che dia conto degli esiti raggiunti all'interno di ciascun procedimento decisionale dell'algoritmo

Accreditato

IA per lo svolgimento delle funzioni amministrative: problematiche

Opacità algoritmica (black box): i sistemi di IA più avanzati, basati sul machine learning, possono essere "scatole nere" incomprensibili, rendendo difficile o impossibile spiegare la logica interna che porta a una decisione.

Errori e "allucinazioni": l'IA può generare decisioni non in linea con la sua programmazione o inventare fatti e sentenze inesistenti.

Mancanza di coscienza e giudizio umano: l'IA è priva di etica, empatia e creatività, fondamentali per l'iter argomentativo e per il ragionamento giuridico alla base della valutazione dei fatti e dell'esercizio della discrezionalità amministrativa o giurisdizionale.

Accreditato



IA per lo svolgimento delle funzioni amministrative: problematiche

problemi di responsabilità: l'imputazione della responsabilità in caso di errore dell'IA. Chi ne risponde? il produttore, il programmatore, l'utilizzatore, o la pubblica amministrazione.

violazione della privacy e del diritto d'autore: legati all'addestramento degli algoritmi su vaste quantità di dati aperti

sicurezza Informatica (cybersecurity): la PA diventa più esposta ad attacchi informatici.

"vendor lock-in" e dipendenza tecnologica

Necessità di adeguate competenze interne: professionalità tecnico-informatiche adeguate

Accreditato



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



AGID | Agenzia per
l'Italia Digitale

STRATEGIA ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2024-2026

Accreditato



SNA



Allegato I.2. Art. 8

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'esecuzione**.

- a) impartisce al direttore dei lavori, con **disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi**;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) **vigila** insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) **adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori**, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **richiede la nomina** del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Accreditato



g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) **trasmette** al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) **accerta**, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di **avvalimento** siano **svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento**;

l) **autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione** anche su proposta del direttore dei lavori;

Accreditato



m) approva i prezzi relativi a **nuove lavorazioni** originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, **rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese** rispetto alle **somme previste nel quadro economico**;

REVISIONE PREZZI ART. 60

Accreditato

- n) **irroga le penali** per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) **ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità**, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) **dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto**, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

Accreditato



Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

1. Quando ricorrano **circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto**, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, **che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.**
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica **l'articolo 216, comma 4**.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. **Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.**

Accreditato

Articolo 216

Pareri e determinazioni obbligatorie del CCT

1. Nei casi di iscrizione di **riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio**. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di **lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter** del Codice di procedura civile, è **preclusa** l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

Accreditato

Articolo 216 comma quarto

Pareri e determinazioni obbligatorie del CCT

Quando la sospensione è imposta da **gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità **non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.****

Accreditato

Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato **può richiederne la proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. **Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.** Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Accreditato

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

q) attiva la **definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;**

Accreditato

Art. 210 d.lgs.n.36 del 2023

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, **il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte**.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria **relazione riservata**.

Accreditato

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

Articolo 122 - Risoluzione

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. **All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.**

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

D.Lgs. n. 209 del 2024 appalti (Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

al comma 1, **dopo la lettera s), è inserita la seguente: “s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;”**

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

Accreditato

Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo **sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni**. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Accreditato

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Le competenze del RUP **connesse a eventuali controversie o dispute tecniche** di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli **215 e 216 del codice**.

Accreditato



RUP E DIRETTORE DEI LAVORI

Accreditato



Art. 4 Allegato I.2 D.Lgs.36 del 2023

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. **Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice**

Accreditato



Art. 4 Allegato I.2 D.Lgs.36 del 2023

Lavori complessi (Art. 1 comma 2 lett. d) Allegato I.1 D.Lgs. 36 del 2023

gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da **particolare complessità** in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti

Accreditato



Progetto Integrale

un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica

Art. 3 comma 1 lett. m) del DPR 207/2010.

Non presente la definizione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Accreditato



MIT Parere 23 giugno 2025, n. 3533

il RUP può cumulare sia le funzioni di progettista che di direttore dei lavori con riguardo al medesimo intervento, purché possieda le competenze professionali necessarie.

La incompatibilità sussiste per:

lavori complessi;

lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;

progetti integrali;

interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice

Accreditato



ANAC, Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025
MIT, Parere 13 maggio 2025, n. 3399

Qualora il RUP assuma anche il ruolo di progettista e/o di direttore dei lavori, allo stesso risulterebbe precluso procedere all'attività di verifica e validazione del progetto.

Ai sensi **dell'art. 42, comma 2, del Codice, il RUP,**

“per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione”, potrebbe anche effettuare “personalmente la verifica” e, precisamente, ciò può avvenire “per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro”, anche avvalendosi della struttura di supporto cui all'art. 15, comma 6, del Codice (cfr. art. 34, comma 2, lett. d), dell'Allegato I.7).

Accreditato



ANAC, Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025
MIT, Parere 13 maggio 2025, n. 3399

Tuttavia:

L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo”.

Disposizione replicata nell'art. 34, comma 3, dell'Allegato 1.7 con riflessi sui principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, dettando, a monte, ipotesi di incompatibilità per prevenire, a valle, fattispecie di conflitti che dovrebbero altrimenti trovare risoluzione ai sensi dell'art. 16 Codice.

Accreditato

ANAC, Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025
MIT, Parere 13 maggio 2025, n. 3399

Le previsioni in esame incidono infatti sulla imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

Del resto in ogni caso ai sensi dell'art. 16 del Codice la stazione appaltante sarebbe tenuta ad adottare "misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse".

Dunque anche in appalti meno complessi:

o il RUP è progettista e/o direttore dei lavori o il RUP è verificatore.

Dunque per prevenire conflitti di interesse la validazione spetterebbe unicamente al responsabile di fase?

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Residua comunque la responsabilità del RUP

La Corte dei Conti ha sanzionato un RUP per danno erariale che non si è accorto dell'omissione dei controlli da parte del Direttore dei Lavori.

Accreditato

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

4. Nel caso di contratti di **importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze**, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Accreditato

Corte di Cassazione n. 2747/2025

incidente mortale verificatosi in un cantiere per la messa in sicurezza di una strada comunale. Un ciclista, entrato nella zona dei lavori, è stato investito da un autocarro in manovra, riportando lesioni fatali. Le indagini hanno evidenziato che la segnaletica e le misure di interdizione dell'area erano insufficienti, violando quanto prescritto da un'ordinanza sindacale.

L'imputato, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di Direttore dei Lavori e CSE, è stato condannato per omicidio colposo in cooperazione con altri soggetti. La Cassazione ha ritenuto che la sua responsabilità derivasse in primis dal ruolo di CSE, con obblighi ben definiti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

Verificare l'attuazione delle misure di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b);

Disporre la sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni (art. 92, comma 1, lett. f).

Accreditato



Corte di Cassazione n. 2747/2025

L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere omesso di accertarsi, nelle ricoperte qualità, che le ditte addette ai lavori avessero effettivamente predisposto le misure di sicurezza

Inoltre, la sentenza ha evidenziato che: "Non aveva adottato, pur avendo riscontrato l'esistenza di un grave pericolo nel cantiere, il provvedimento di sospensione dei lavori e delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate".

La sentenza chiarisce in ogni caso che il Direttore dei Lavori, in quanto tale, non è automaticamente un garante della sicurezza del cantiere.

La sua responsabilità è limitata agli aspetti tecnici e organizzativi dei lavori, come la corretta esecuzione delle opere e il rispetto dei tempi e dei costi.

Accreditato



Responsabilità del direttore lavori

Danno erariale

Il direttore dei lavori **svolge funzioni che gli conferiscono poteri autoritativi** nei confronti dell'appaltatore, assumendo quindi la qualifica di rappresentante della P.A.

Viene dunque inserito nell'organizzazione amministrativa per cui se durante lo svolgimento delle sue mansioni si verificano danni, questi rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.

La Corte dei conti può esaminare la condotta di chi ha svolto contemporaneamente il ruolo di progettista e direttore dei lavori, qualora il danno derivi dall'insieme delle attività svolte, poiché la progettazione rappresenta una fase preliminare alla direzione dei lavori e non è ammissibile una divisione della competenza tra giurisdizione contabile e ordinaria.

Accreditato

Responsabilità del direttore lavori

Casi tipici individuati dalla Corte dei Conti

mancata realizzazione dell'opera a causa di carenze progettuali non rilevate prima della consegna dei lavori;

assenza di controllo sull'esecuzione dei lavori nonostante la consapevolezza di una progettazione carente;

danni subiti da proprietari privati durante l'esecuzione di lavori pubblici;

impiego di materiali o esecuzione di opere difformi dal progetto, senza adeguata rilevazione contabile o uso di materiali di scarsa qualità;

contabilizzazione irregolare dei lavori, anche se la tenuta della documentazione è affidata ad altri collaboratori, compresa la contabilizzazione di lavori non eseguiti;

esecuzione di opere pubbliche inadeguate all'uso previsto per carenze nel controllo e nella vigilanza;

falsificazione o gestione confusa della contabilità dei lavori, con comportamenti contrari alle norme deontologiche;

Accreditato



Responsabilità del direttore lavori

Casi tipici individuati dalla Corte dei Conti

contabilizzazione di lavori senza l'approvazione preventiva di varianti regolari;
sospensione dei lavori senza autorizzazione e al di fuori delle normative vigenti;
ritardi nella chiusura della contabilità e nel pagamento delle imprese, o mancata presentazione del registro di contabilità;
mancata segnalazione di ritardi significativi imputabili all'appaltatore;
pagamenti illegittimi per stati di avanzamento lavori;
mancanza di vigilanza attiva in tutte le fasi di esecuzione, anche in presenza di un direttore di cantiere nominato dall'appaltatore;
uso eccessivo di perizie suppletive di variante, alterando significativamente gli aspetti economici del contratto;
ritardi nell'avvio del procedimento per l'acquisizione del nulla-osta ambientale, causando un ritardo nella fruizione dell'opera da parte della comunità;
realizzazione di opere senza concessione edilizia e in violazione delle distanze legali;
carente autonomia decisionale nella fase esecutiva

Accreditato

Corte dei conti Piemonte 04 gennaio 2026, n. 4

Il Direttore dei lavori non è un 'nudus minister', ma deve presidiare (o far presidiare) le fasi tecnicamente decisive e ha doveri di vigilanza qualificata e di attivazione correttiva verso il committente.

Accreditato

Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale



Accreditato



Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, **estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio**, ha diritto alla **rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si **limita** al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la **sostanza economica**.

La disposizione deve essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni in base alle concrete circostanze ed **allo specifico contenuto negoziale**.

Relazione illustrativa:

«La norma regola il fenomeno identificato nella prassi internazionale con il termine *hardship* e riconosciuto da diversi sistemi giuridici (*frustration of purpose*, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *imprévision*, eccessiva onerosità sopravvenuta), da tempo oggetto di considerazione nella regolazione dei rapporti privati internazionali.

L'articolo, dunque, mira a disciplinare le **soppravvenienze che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, alterandone l'equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione**. Viene, in tal modo, introdotto un **rimedio manutentivo del contratto**, maggiormente conforme all'interesse dei contraenti – e dell'amministrazione in particolare – in considerazione **dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c.»**

Accreditato



Art. 1467 c.c.:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione **può domandare la risoluzione del contratto**, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra **nell'alea normale del contratto**.

3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione **può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto**.

Accreditato

Fondamento giuridico della rinegoziazione:

- clausola generale della buona fede di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c.
- equità quale mezzo di integrazione del contratto prevista nell'art. 1374 c.c.

Rimedi contrattuali:

clausole di adeguamento che stabiliscono i criteri di modifica delle condizioni contrattuali, operando automaticamente o su iniziativa della parte.

Si distinguono clausole che, a seguito del verificarsi di eventi produttivi di disequilibrio contrattuale (clausole di adeguamento), consentono di operare un adeguamento automatico del contratto da quelle che invece prevedono che le parti diano avvio a nuove trattative (clausole di rinegoziazione).

Accreditato



Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.**

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoiazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120

Interesse del creditore **art. 1174 c.c.** legittima una proporzionale riduzione del prezzo secondo le regole dell'impossibilità sopravvenuta parziale del contratto ai sensi dell'art. 1464 c.c.

Privilegiato il rimedio manutentivo su quello demolitorio.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Accreditato

Articolo 59 comma introdotto dal correttivo appalti nel caso di accordo quadro

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Art. 122 comma quinto del d.lgs. n.36 del 2023

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Accreditato



Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

La mappa dei rimedi

SOPRAVVVENIENZA

Revisione prezzi

variazione dei costi
art. 60

Variante

necessità tecnica
art. 120, c. 1, lett. c)

Rinegoziazione

squilibrio rilevante
artt. 9 e 120, c. 8

Nuova gara

modifica sostanziale
o nuova operazione

La domanda non è “posso pagare di più?”, ma “quale fatto è provato e quale rimedio lo governa?”.

Accreditato

Il test cumulativo dell'art. 9

1

Straordinarietà

L'evento supera la fisiologia del rapporto e non è una normale oscillazione.

2

Imprevedibilità

Non era ragionevolmente anticipabile con la diligenza richiesta.

3

Estraneità all'alea

Il rischio non appartiene alla sfera ordinariamente assunta dall'operatore.

4

Alterazione rilevante

Lo squilibrio è serio e dimostrato, non soltanto una minore redditività.

5

Rischio non assunto

Matrice rischi, clausole e offerta non lo allocano alla parte richiedente.

Accreditato



SNA

ASMEFORM

Che cosa significa “equilibrio originario”

1 BANDO

assetto economico e
allocazione dei rischi

2 OFFERTA

prezzi, produttività, utile
e organizzazione
dichiarati

3 AGGIUDICAZIONE

contenuto
dell'operazione
selezionata

4 CONTRATTO

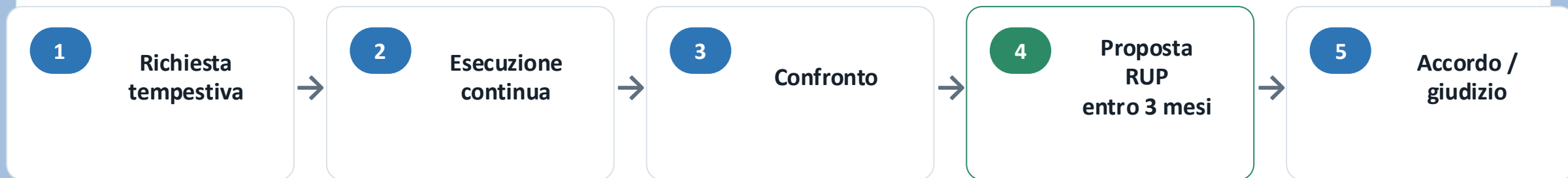
obblighi e meccanismi di
adeguamento

Rinegoziare significa tornare a questo equilibrio — non costruire un contratto più conveniente di quello aggiudicato.

Art. 9, comma 2: la sostanza economica deve restare invariata.

Accreditato

Art. 120, comma 8: il procedimento



SE MANCA L'ACCORDO

Dopo un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire per l'adeguamento all'equilibrio originario; resta ferma la responsabilità per violazione dell'obbligo di rinegoziare.

Accreditato

L'istruttoria del RUP in sei passaggi

- 1** **Ricezione e tempestività**
Data dell'evento, data della conoscenza, data dell'istanza.
- 2** **Disciplina applicabile**
Codice, contratto, clausole, matrice rischi e regime transitorio.
- 3** **Qualificazione del fatto**
Straordinario? imprevedibile? tecnico? economico? normativo?
- 4** **Nesso causale**
Quali costi o prestazioni sono realmente incisi dall'evento.
- 5** **Rimedio prioritario**
Art. 60, art. 120, c. 1, lett. c), art. 9 oppure nuova gara.
- 6** **Limiti e copertura**
Sostanza economica, 50%, quadro economico, pubblicità.

Imprevedibilità: il parametro è la dovuta diligenza

INDICI A FAVORE

- indagini e rilievi disponibili
- qualità della progettazione
- conoscenze scientifiche consolidate
- specificità del luogo e dell'oggetto

NON SONO IMPREVISTI

- fretta organizzativa
- omissioni istruttorie
- informazioni già disponibili
- rischi noti ma non gestiti

Accreditato



SNA

 **ASMEFORM**

D.Lgs. 36/2023, artt. 9 e 120

L'imprevedibilità non sana una progettazione carente né una programmazione tardiva.

 **asmel**
associazione

La “doppia invarianza” da dimostrare

STRUTTURA DEL CONTRATTO

Oggetto, durata, prestazioni essenziali, assetto delle obbligazioni e identità economica dell'appalto restano riconoscibili.

OPERAZIONE ECONOMICA

La distribuzione dei vantaggi e dei rischi non viene riscritta a favore dell'aggiudicatario oltre il ripristino consentito.

Se una delle due cambia considerevolmente, la soluzione ordinaria è una nuova procedura.

Accreditato

Revisione prezzi e rinegoziazione non coincidono

Profilo	Revisione prezzi	Rinegoziazione
Fonte	Art. 60 + clausola obbligatoria	Artt. 9 e 120, comma 8
Fatto	variazione oggettiva dei costi	sopravvenienza straordinaria e rilevante
Meccanismo	indici, soglie e percentuali legali	istruttoria sul concreto equilibrio
Obiettivo	compensazione tipizzata	ripristino dell'equilibrio originario
Sequenza	rimedio normalmente prioritario	valuta l'eventuale squilibrio residuo
Sospensione	no automatismo	espressamente esclusa dalla richiesta

Variante e rinegoziazione: due domande diverse

VARIANTE

Che cosa deve cambiare nella prestazione o nel progetto per affrontare una circostanza imprevedibile? Il focus è sulla necessità tecnico-funzionale della modifica.

RINEGOZIAZIONE

Come riportare le condizioni economiche all'equilibrio originario dopo una sopravvenienza straordinaria? Il focus è sul sinallagma, senza alterare la sostanza economica.

Accreditato

Il fascicolo deve consentire a un terzo di ricostruire fatto, nesso causale, calcolo e limite del rimedio.

Il dossier istruttorio

1 Istanza e cronologia

2 Contratto e matrice rischi

3 Dati contabili ante/post evento

4 Indici e fonti indipendenti

5 Relazione DL/DEC

6 Analisi delle alternative

7 Copertura nel quadro economico

8 Schema motivato di accordo

Accreditato

Checklist finale del RUP

☐

Disciplina ratione temporis verificata?

☐

Evento straordinario e imprevedibile provato?

☐

Matrice dei rischi esaminata?

☐

Nesso causale e impatto quantificati?

☐

Art. 60 applicato quando pertinente?

☐

Struttura e operazione restano inalterate?

☐

Limite quantitativo e copertura verificati?

☐

Contraddittorio e proposta entro tre mesi?

Accreditato

Cinque regole da portare con sé

1

La sopravvenienza va provata, non dichiarata.

2

L'imprevedibilità si misura sulla diligenza.

3

La revisione prezzi precede la rinegoziazione economica.

4

Il riequilibrio non migliora il contratto aggiudicato.

5

La modifica sostanziale richiede una nuova gara.

Accreditato

La clausola di rinegoziazione



Qualora si verifichi una circostanza di carattere straordinario ed imprevedibile al momento della stipula del contratto in applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023 la Parte svantaggiata a fronte della eccessiva onerosità sopravvenuta della sua prestazione dovrà darne immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La medesima Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti avvieranno senza indugio e comunque non oltre un mese dalla comunicazione un contraddittorio al fine di individuare le possibili azioni comuni per condurre il contratto al suo originario equilibrio senza alternarne la sostanza economica

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione impossibile, anche solo temporaneamente, per una delle Parti questa ne dà immediata comunicazione all'altra descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

Qualora la circostanza di cui al comma primo sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle obbligazioni del presente Contratto la parte potrà avviare la procedura volta ad ottenere la sospensione...

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre _____ giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. In tal caso la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'esecutore dei costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte

LA MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Accreditato



Articolo 120. Un quadro generale

comma 1 : modifiche consentite dal punto di vista qualitativo, perché non “snaturanti”

comma 2: modifiche ammesse in ragione del dato quantitativo e comunque non “snaturanti”

comma 6: modifiche ammesse perché non “sostanziali”, con contestuale specificazione di quelle che – secondo la direttiva – sono sostanziali per definizione.

comma 7 modifiche che, invece, tenuto conto dei limiti posti possono comunque essere ammesse

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto **possono** essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, **sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:**

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, **sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione...**

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

PROROGA CONTRATTUALE

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista **un'opzione di proroga** il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

PROROGA TECNICA

11. In casi **eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto**, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

RECEPITA LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROROGA TECNICA.

Accreditato

Relazione illustrativa

Si è mantenuta, nel comma 10, la disposizione sull'opzione di proroga, contenuta nel comma 11 dell'art. 106, provvedendo tuttavia a distinguere questa fattispecie – che sostanzialmente rientra nella previsione del comma 1, lett. a) – dalla c.d. proroga tecnica, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti. Nel testo dell'art. 120 proposto è stato pertanto eliminato dal comma 10, relativo all'opzione di proroga, il riferimento, contenuto nell'art. 106, comma 11, al “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente” ed è stato inserito un apposito comma 11, che disciplina specificamente la c.d. proroga tecnica. Per quest'ultima, è stata esclusa la possibilità per l'amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente “**subisce una proroga che è indipendente dalla sua volontà**”. L'opzione di proroga può invece prevedere la variabilità dei prezzi (da inserire peraltro in corrispondenti clausole contrattuali).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2024, n. 8913

La c.d. proroga tecnica, è ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sicché è configurabile solo per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. Tar Lombardia 09/12/2020, n. 2450, Tar Campania, sez. V, 18/04/ 2020, n. 1392).

Rinnovo o proroga?

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1626 del 16/02/2023

L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede espressamente un divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni.

La giurisprudenza ha voluto chiarire che il divieto di rinnovo tacito non è giustificato solamente da esigenze di contenimento della spesa pubblica – ossia dalla necessità di consentire per legge alle amministrazioni di svincolarsi da un impegno economico divenuto nel tempo eccessivamente gravoso – ma, soprattutto, dalla volontà di favorire l'apertura del mercato alla concorrenza evitando che la rinnovazione tacita dei contratti porti a costituire **rendite di posizione** per certi operatori economici, con conseguente impossibilità di selezionare per quello stesso servizio un miglior contraente, sia in relazione al prezzo richiesto, ma, specialmente, per la qualità del servizio offerto (Consiglio di Stato, sez. V, 24/03/2022 n. 2158).

Accreditato

Tar Liguria, Genova, n. 1320 del 29 agosto 2024

OPZIONE DI RINNOVO LEGITTIMA SE PREVISTA NEGLI ATTI DI GARA

E' evidente, peraltro, che **il divieto di proroga dei contratti scaduti, introdotto dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62**, è ispirato alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, eventualità che non può verificarsi nel caso in cui, essendo contemplata l'opzione di rinnovo espressamente dalla legge di gara, ogni concorrente è in grado di formulare la propria offerta in considerazione della durata eventuale del contratto, come si verificherebbe qualora l'amministrazione avesse previsto fin dall'inizio una durata pari a quella risultante dall'eventuale rinnovo (nella specie, quattro anni più quattro).

Accreditato

Rinnovo o proroga?

Secondo la giurisprudenza amministrativa (si veda Tar Campania n. 1312 del 2 aprile 2020) la prosecuzione dei rapporti scaduti, anche alla luce dell'art. 23 della legge n. 62/2005 è una ipotesi del **tutto eccezionale** tanto che "l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto e qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, **debba effettuare una nuova gara pubblica**".

Accreditato

TAR Bari, 23.10.2023 n. 1243

Come è infatti noto, l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 fa propria l'impostazione sopra riferita e disciplina le due fattispecie in due commi separati: il comma 10 si riferisce **esclusivamente all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara**; il successivo comma 11 disciplina invece la **proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore**.

Ne consegue che la proroga "tecnica" trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all'esercizio dell'opzione, purché concorrano una **serie di condizioni "limitative" già emerse nell'interpretazione giurisprudenziale**: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili **ritardi nella conclusione della procedura di gara**; deve avere una **durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione**; deve essere giustificata alla luce del fatto che l'interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene pubblica o ancora un grave danno dell'interesse pubblico.

Accreditato

TAR Bari, 23.10.2023 n. 1243

In particolare, sempre in relazione ai due tipi di proroga sopra ricordati, deve essere **distinta la proroga tecnica dal rinnovo del contratto pubblico**. Sul punto è ampiamente sufficiente richiamare i costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando **agli effetti dell'atto**: mentre la proroga del contratto, infatti, **ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva** del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, **il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale** (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).

TAR Bari, 23.10.2023 n. 1243

si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario; mentre ricorre l'ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020).

TAR Bari, 23.10.2023 n. 1243

per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario.

In assenza di tale **negoziazione novativa**, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/04/2024, n. 2200

L'opzione di proroga **deve essere prevista** appositamente nel bando e nei documenti di gara e, se esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l'appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. **Diversamente, la proroga tecnica è quella resa necessaria da situazioni eccezionali**, dalle quali derivino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento. In tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la proroga del contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nell'ipotesi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 09/01/2026, n. 41

Atto del Presidente ANAC del 28 novembre 2024 (fasc. 2067.2024)

La gestione in proroga del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per oltre due anni contrasta con la normativa di settore, i principi comunitari e vari orientamenti giurisprudenziali

Nel caso specifico, Anac ritiene che i motivi adottati dall'amministrazione comunale non costituiscano un evento eccezionale. **Le difficoltà legate alla nuova organizzazione del sistema rifiuti e alla predisposizione della gara per il gestore unico erano già note.** Inoltre, i ritardi sono attribuibili all'errore nella predisposizione degli atti di gara, che ha portato al loro annullamento in autotutela, e che sarebbe potuta essere ribandita in tempi brevi.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 gennaio 2025, n. 795

L'annullamento delle proroghe tecniche disposte da un'amministrazione pubblica per la prosecuzione di un servizio essenziale, in assenza di effettive condizioni di eccezionalità, **non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per perdita di chance.**

Pur comprendendo la particolarissima situazione in cui l'Amministrazione si è trovata, il dato normativo è insuperabile. La cd. "proroga tecnica" - istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 23 settembre 2019, n. 6326). Essa è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Accreditato

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 gennaio 2025, n. 795

Nel caso di specie, non di fatti eccezionali si è trattato bensì di difficoltà, che non potevano in ogni caso legittimare il ricorso alle numerose proroghe che sono state decise.

Sotto questo profilo il ricorso è fondato e la sentenza deve essere riformata con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si tratta di comprendere **se tale annullamento possa giovare all'appellante dal punto di vista della proposta domanda risarcitoria**. La risposta è negativa per le ragioni che si vanno a esporre.

Non essendo configurabile un danno da mancata aggiudicazione né tantomeno una responsabilità di tipo precontrattuale, che presuppone la violazione imputabile a colpa dell'amministrazione dei canoni generali di correttezza e di buona fede e che postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, la questione si pone solo per la perdita di chance.

Accreditato

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 gennaio 2025, n. 795

Intanto, la perdita di chance risulta risarcibile soltanto nel caso in cui il danno sia collegato alla dimostrazione di una **seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato**, non essendo sufficiente la mera possibilità (Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2022, n. 8860).

È vero che quando a un operatore è preclusa in radice la partecipazione a una gara (di tal che non sia possibile dimostrare, ex post, né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria), la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance, e cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole (Consiglio di Stato sez. V, 29 luglio 2019, n. 5307 che cita Consiglio di Stato, sez. V 2 novembre 2011 n. 5837 e Consiglio di Stato sez. V, 18 aprile 2012 n. 2256).

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31 gennaio 2025, n. 795

La chance è considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile - morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole - **purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata** (Consiglio di Stato, Adunanza Plen., 23 aprile 2021, n. 7).

La domanda risarcitoria va pertanto respinta poiché:

- a) non sussiste alcun danno da mancata aggiudicazione;
- b) non è stata fornita la minima prova del danno subito neppure secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.

Nel caso di specie, lo si deve ribadire, manca del tutto questa prova; la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato.

Accreditato

Incidenza sul quadro economico della procedura

TAR Milano, 30.01.2025 n. 329

La proroga tecnica, invece, con il comma 11 è stata distinta nel nuovo Codice dall'opzione di proroga di cui al comma 10, in quanto azionabile solo in “casi eccezionali”, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, soprattutto, senza possibilità alcuna di modifica dei prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per l'ultimazione della commessa

Incidenza sul quadro economico della procedura

TAR Milano, 30.01.2025 n. 329

Tirando le fila del discorso, quindi, in forza delle caratteristiche sopra delineate, tanto il quinto d'obbligo quanto la proroga tecnica estendono il perimetro delle obbligazioni contrattuali previste dall'appalto o in senso "quantitativo" (quinto d'obbligo) o in senso dell'"estensione temporale" (proroga tecnica), sicché, ad avviso del Collegio, sorge il complesso onere in capo alla S.A. di specifica previsione degli stessi nella lex specialis, di conseguente quantificazione del loro valore economico e, infine, di inclusione dei relativi importi nel complesso valore contrattuale stimato dalla S.A. ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 (come peraltro previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2023).

Accreditato

Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Nel caso di opzione di rinnovo del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Sì, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di un contratto, espressamente prevista nel contratto in essere, occorre richiedere un altro codice CIG. Difatti, tale opzione comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra azione appaltante e operatore economico, suscettibile di sfociare in un nuovo e diverso regolamento di interessi.

Accreditato

In caso di rinnovo dei contratti di appalto, il CIG, da associare al rinnovo contrattuale, è quello staccato in sede di gara oppure deve essere richiesto un nuovo CIG?

In sede di rinnovo del contratto, sarà necessario acquisire un nuovo CIG (derivato) che andrà collegato a quello iniziale. **L'adempimento si rende necessario proprio perché siamo in presenza di un nuovo contratto.**

Va segnalato c'è anche chi propende per il mantenimento del medesimo CIG

In caso di dubbio

Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023

Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

Il caso: una sola parola, tre regimi

Il contratto scade il 31 dicembre. La stazione appaltante vuole proseguire per altri 12 mesi.

RINNOVO

Nuovo periodo contrattuale già programmato e valorizzato nella gara.
Richiede una decisione espressa.

Nuovo rapporto negoziale

PROROGA CONTRATTUALE

Slitta la scadenza del rapporto, alle condizioni predeterminate nella lex specialis.

Stesso rapporto, termine spostato

PROROGA TECNICA

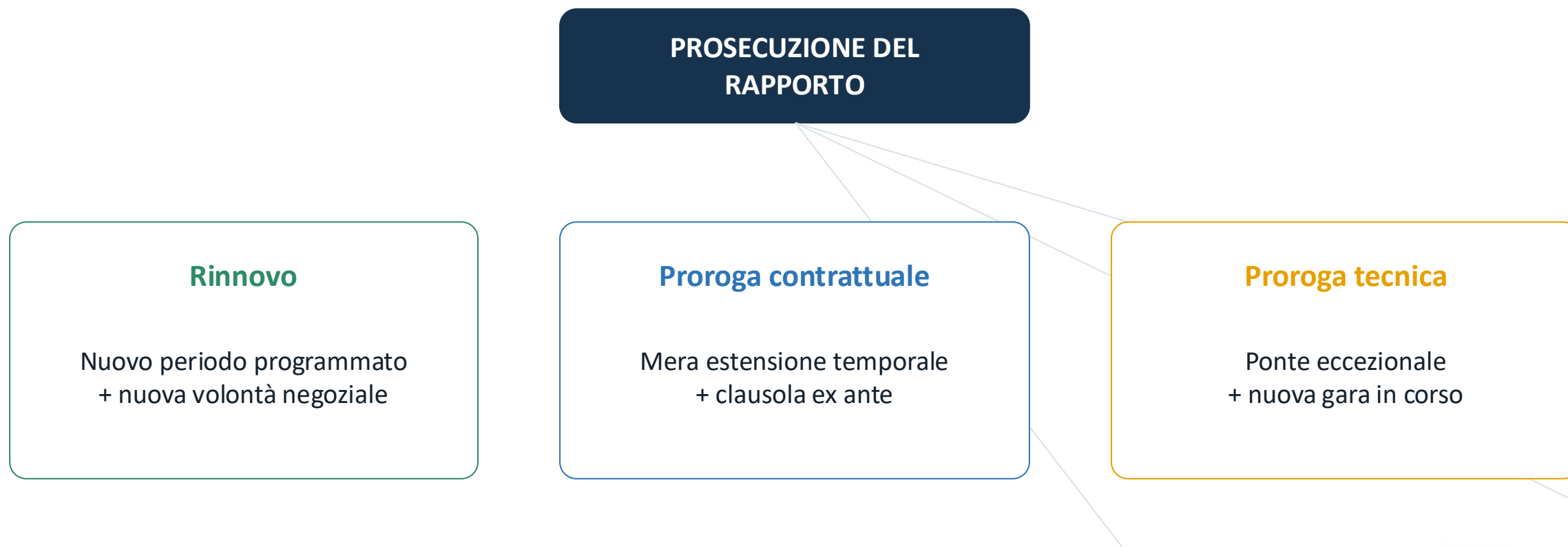
Ponte eccezionale verso la nuova gara, solo con i rigorosi presupposti dell'art. 120, comma 11.

Affidamento diretto eccezionale

Accreditato

La qualificazione dipende da funzione, presupposti ed effetti

Mappa concettuale



Domanda guida: cambia soltanto la data finale o nasce un nuovo assetto negoziale?

Accreditato

Regola di sistema: la continuità non sostituisce la gara

REGOLA

Alla scadenza, il contratto cessa. La prosecuzione con lo stesso operatore è ammissibile soltanto se trova una base legale e rispetta concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

RISCHIO

Proroghe e rinnovi impropri possono tradursi in affidamenti senza gara: espongono ad annullamento, responsabilità e rilievi di vigilanza.

Accreditato

Prima regola redazionale: separare durata e opzioni

Durata certa

36 mesi

contratto iniziale



avvio

Opzioni eventuali

12 + 6 mesi

rinnovo + proroga opzionale



scadenza iniziale

Ponte eccezionale

solo se necessario

art. 120, c. 11



fine opzioni



nuovo
affidamento

Non sommare tutto nella sola frase “durata complessiva”: ogni segmento deve avere titolo, durata, importo e condizioni.

Accreditato

Il rinnovo: che cosa accade

SOSTANZA

Il rinnovo dà vita a un nuovo periodo contrattuale tra gli stessi soggetti. Presuppone un nuovo esercizio della volontà negoziale, pur se la facoltà è stata prevista e messa in concorrenza ab origine.

REQUISITI DOCUMENTALI

Previsione espressa; durata determinata; importo quantificato; perimetro delle prestazioni; condizioni economiche; termine e forma della comunicazione; assenza di automatismo.

Accreditato



SNA



Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5051

Rinnovo: effetti operativi

Oggetto

Resta riconoscibile e coerente con quello posto in gara

Durata

Nuovo arco temporale predeterminato

Prezzi

Condizioni indicate nella clausola; applicazione della revisione prezzi secondo legge e atti

Volontà

Provvedimento espresso della stazione appaltante e comunicazione all'operatore

Controlli

Verifiche e adempimenti riferiti al nuovo periodo secondo disciplina vigente

Concorrenza

Salvaguardata solo se opzione e valore erano trasparenti nella gara originaria

Accreditato

Clausola di rinnovo

“La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 240.000 oltre IVA, alle condizioni indicate nei documenti di gara. La facoltà è esercitata mediante comunicazione scritta entro 90 giorni dalla scadenza. Il rinnovo non è automatico e non attribuisce all'appaltatore alcun diritto alla prosecuzione.”

Durata**12 mesi****Importo****€ 240.000****Forma****atto scritto****Tacito****escluso**

Da adattare: condizioni economiche, revisione prezzi, clausola sociale, garanzie e obblighi di transizione.

Accreditato

La proroga contrattuale ex art. 120, comma 10

FUNZIONE

Sposta in avanti la scadenza del medesimo rapporto. Il regolamento negoziale resta invariato: non nasce una nuova negoziazione.

CONDIZIONI

Deve essere prevista nel bando e nei documenti iniziali. L'appaltatore prosegue ai prezzi, patti e condizioni del contratto oppure, se previsto, a condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

Accreditato



SNA



Clausola di proroga contrattuale: modello

“La stazione appaltante si riserva l’opzione di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di 6 mesi. In caso di esercizio dell’opzione, l’appaltatore è tenuto a proseguire le prestazioni ai prezzi, patti e condizioni del contratto [oppure alle condizioni di mercato più favorevoli, secondo il criterio indicato]. Il valore massimo dell’opzione è pari a € 120.000 oltre IVA.”

Art. 120, c. 10

6 mesi massimi

€ 120.000

stesse condizioni

DA NON SCRIVERE

“Il contratto potrà essere prorogato se necessario.”

Accreditato



SNA



D.Lgs. 36/2023, artt. 14 e 120

PERCHÉ È INSUFFICIENTE

Mancano durata, importo, condizioni e criterio di esercizio.

La proroga tecnica ex art. 120, comma 11

NATURA

È una misura eccezionale e temporanea: assicura il passaggio al nuovo affidatario quando la procedura non può concludersi in tempo per ritardi oggettivi e insuperabili.

LIMITI

Solo per il tempo strettamente necessario; nuova procedura già tempestivamente avviata; rischio qualificato per persone, animali, cose, igiene pubblica o grave danno all'interesse pubblico.

Accreditato

Il test cumulativo della proroga tecnica

1

Ritardo oggettivo e insuperabile

Non basta il generico “tempo occorrente alla gara”.

2

Diligenza della stazione appaltante

La nuova procedura deve essere stata programmata e avviata per tempo.

3

Interesse pubblico qualificato

Pericolo o grave danno, non mera comodità organizzativa.

4

Durata strettamente necessaria

Termine ancorato a una fase e monitorato.

5

Prestazioni e condizioni

Continuità limitata a ciò che è indispensabile.

Accreditato

Rinnovo, proroga contrattuale e proroga tecnica

Profilo	Rinnovo	Proroga contrattuale	Proroga tecnica
Effetto	Nuovo periodo negoziale	Slitta la scadenza	Ponte verso nuova gara
Fonte	Clausola ex ante	Art. 120, c. 10 + clausola	Art. 120, c. 11
Valore	Da quantificare	Da quantificare	Da stimare se prevedibile
Condizioni	Quelle definite nella clausola	Invariate o più favorevoli	Solo indispensabili
Motivazione	Convenienza e interesse pubblico	Esercizio dell'opzione	Rafforzata, su ogni presupposto
Automatismo	No	No	No

La differenza economica: stessa durata non significa stesso istituto

Rinnovo

- Nuovo periodo: 12 mesi
- Importo massimo: € 240.000
- Condizioni definite ex ante
- Revisione prezzi: disciplina applicabile

Proroga contrattuale

- Estensione: max 6 mesi
- Valore massimo: € 120.000
- Stessi prezzi/patti/condizioni
- Possibili condizioni di mercato più favorevoli

Proroga tecnica

- Durata: solo tempo necessario
- Importo: strettamente correlato
- Nessuna espansione dell'oggetto
- Motivazione rafforzata

Accreditato

L'importo massimo deve essere coerente con quantità, canone, durata e revisione prezzi.

Art. 14: il valore globale governa la gara

Valore stimato = contratto iniziale + rinnovi + opzioni + altre estensioni valorizzabili

Procedura

sotto/sopra soglia

Pubblicità

regime applicabile

Requisiti

proporzionati al
valore

Garanzie

base di calcolo

Contributo/CIG

adempimenti
corretti

Errore tipico: base di gara corretta, valore globale incompleto.

Le opzioni devono essere esplicitamente stabilite e realisticamente quantificate.

Accreditato

Esempio numerico completo

Contratto iniziale	36 mesi	€ 720.000
Rinnovo	12 mesi	€ 240.000
Proroga contrattuale	6 mesi	€ 120.000
Proroga tecnica stimata	3 mesi	€ 60.000

VALORE GLOBALE

€ 1.140.000

al netto IVA

Non coincide
con la base d'asta

Il calcolo deve essere replicato in decisione a contrarre, disciplinare e quadro economico.

Accreditato

Valore globale e scelta della procedura

EFFETTO GIURIDICO

La soglia e il regime di affidamento si determinano sul valore massimo stimato, non soltanto sull'importo del primo periodo. Frazionamenti temporali artificiosi alterano la concorrenza.

EFFETTO REDAZIONALE

Esporre separatamente importo iniziale e importi delle opzioni; indicare il valore globale in una tabella unica; usare gli stessi dati in tutti gli atti e nei sistemi digitali.

Accreditato

I documenti devono parlare la stessa lingua

1

Decisione a contrarre

scelta e valore

2

Bando/avviso

durata e opzioni

3

Disciplinare

regole di esercizio

4

Capitolato

prestazioni e livelli

5

Schema contratto

obblighi e comunicazioni

6

Quadro economico

copertura finanziaria

Una divergenza su durata o importo può rendere la clausola ambigua o inutilizzabile.

Accreditato

Decisione a contrarre: che cosa motivare

PRIMA DELLA GARA

Fabbisogno e durata iniziale; ragione dell'eventuale rinnovo; funzione della proroga opzionale; stima degli importi; valore globale; copertura; coerenza con programmazione.

EVITARE

Formule cumulative (“durata massima 54 mesi”) senza distinguere titolo e importo di ciascun periodo. La flessibilità temporale deve essere progettata, non occultata.

Accreditato

Disciplinare: struttura consigliata

3.1

Durata iniziale

decorrenza, termine, eventuali fasi

3.2

Rinnovo

durata, importo, condizioni, preavviso

3.3

Proroga contrattuale

durata massima, prezzi e obbligo di prosecuzione

3.4

Modifiche ex art. 120

clausole chiare e limiti

3.5

Valore globale

tabella di sintesi ex art. 14

Accreditato

Capitolato: continuità senza espansione dell'oggetto

DA PRECISARE

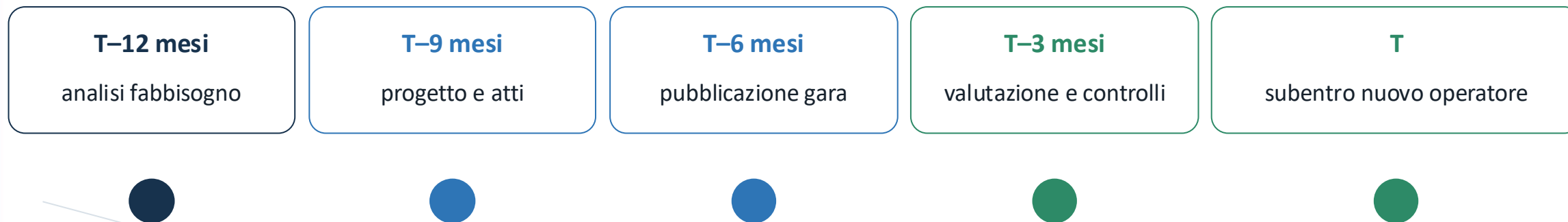
Prestazioni durante rinnovo/proroga; livelli di servizio; personale e clausola sociale; beni e dati da trasferire; obblighi di cooperazione al subentro; penali e controlli.

DA EVITARE

Usare il periodo aggiuntivo per introdurre prestazioni nuove o ampliare quantità senza base nella gara. Una modifica sostanziale non diventa legittima chiamandola "proroga".

Accreditato

Il cronoprogramma che evita la proroga tecnica



REGOLA PRATICA

La proroga tecnica non è una fase ordinaria del procurement. Il fascicolo deve dimostrare pianificazione, tempestivo avvio della gara e cause esterne del ritardo.

Accreditato

Atto di rinnovo: schema della motivazione

01 clausola della gara originaria

02 risultati e corretta esecuzione

03 persistenza del fabbisogno

04 convenienza rispetto alle alternative

05 copertura e valore del nuovo periodo

06 verifiche e condizioni di efficacia

Accreditato

Esercizio della proroga contrattuale: motivazione

1. BASE NEGOZIALE

Richiamare puntualmente la clausola ex art. 120, comma 10, e il relativo importo già incluso nel valore globale.

2. SCELTA TEMPORALE

Indicare durata effettiva entro il massimo previsto e ragione concreta dell'esercizio.

3. CONDIZIONI

Confermare prezzi, patti e condizioni o applicare il meccanismo più favorevole già descritto negli atti.

4. ADEMPIMENTI

Copertura, comunicazione, garanzie, tracciabilità, pubblicità e aggiornamento del fascicolo digitale.

Accreditato

Determina di proroga tecnica: motivazione rafforzata

ITER DELLA NUOVA GARA

- data di avvio della nuova gara
- fasi già concluse e residue
- causa specifica del ritardo
- perché il ritardo è insuperabile

NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

- danno grave da interruzione
- prestazioni minime da garantire
- termine finale o condizione risolutiva
- monitoraggio e copertura finanziaria

Accreditato

La motivazione non può limitarsi a richiamare l'interesse alla continuità del servizio.

Dieci errori ricorrenti

01 Chiamare rinnovo una proroga

02 Prevedere proroga “se necessaria”

03 Non indicare la durata massima

04 Omettere l'importo dell'opzione

05 Non includere opzioni nel valore globale

06 Confondere proroga contrattuale e tecnica

07 Avviare tardi la nuova gara

08 Ampliare l'oggetto nel periodo aggiuntivo

09 Applicare prezzi non previsti

10 Lasciare divergenze tra gli atti

Tre casi pratici: come qualificarli?

A

Clausola: “ulteriori 12 mesi”; nuovo atto; condizioni definite e importo in gara.

RINNOVO**B**

Clausola: “massimo 6 mesi”; medesimi prezzi e prestazioni; slitta la scadenza.

PROROGA CONTRATTUALE**C**

Gara impugnata; servizio essenziale; ponte di 45 giorni; motivazione sui rischi.

PROROGA TECNICA**Accreditato**

Checklist finale del RUP

☐

Ho qualificato l'istituto per effetti e funzione?

☐

La clausola è negli atti iniziali ed è inequivoca?

☐

Durata e importo massimo sono determinati?

☐

Il valore globale ex art. 14 è completo?

☐

Disciplinare, capitolato e contratto coincidono?

☐

L'atto di esercizio è espresso e tempestivo?

☐

La revisione prezzi è coordinata?

☐

Per la proroga tecnica, provo tutti i presupposti?

Accreditato

Se una risposta è “no”, la clausola o il provvedimento richiede revisione.

Tre regole da portare con sé

1

NOMINARE CORRETTAMENTE

La sostanza prevale sull'etichetta.

2

PROGRAMMARE E QUANTIFICARE

Durata, importo e condizioni devono emergere ex ante.

3

USARE L'ECCEZIONE COME ECCEZIONE

La proroga tecnica richiede prova, proporzione e tempo stretto.

Accreditato



SNA

Una clausola ben scritta protegge la concorrenza e rende governabile l'esecuzione.

Grazie dell'attenzione

Avv. Samantha Battiston

info@studiobattiston.eu

Accreditato

